

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

*Audizione dell'ANCE presso l'VIII Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
della Camera dei Deputati*

5 luglio 2007

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA BOZZA DI SECONDO DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006)

Si riportano di seguito le proposte di modifica ed integrazione dell'ANCE relative ad alcuni istituti fondamentali del codice dei contratti pubblici.

Le modifiche sono espresse come interventi diretti sulle norme del codice; pertanto, le stesse dovranno essere tradotte in specifici emendamenti da inserire nello schema del secondo decreto correttivo.

Il documento è suddiviso in quattro paragrafi così strutturati:

- 1) modifiche ai cd. "istituti sospesi"
- 2) modifiche ulteriori al codice contenute nel decreto correttivo
- 3) nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo
- 4) ulteriori modifiche al codice proposte dall'ANCE.

ISTITUTI SOSPESI

APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Lo schema del 2° decreto correttivo non apporta alcuna modifica alla disciplina risultante dal codice, limitandosi a precisare che la stessa troverà applicazione per le procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del regolamento generale. Il codice prevede due ipotesi di appalto di progettazione ed esecuzione, e cioè quella nella quale l'aggiudicazione avviene sulla base della progettazione definitiva redatta dall'amministrazione e l'aggiudicatario è obbligato a redigere la progettazione esecutiva e ad eseguire i lavori (c.d. appalto integrato classico) e quella nella quale l'aggiudicazione avviene sulla base della progettazione definitiva redatta dal concorrente e l'aggiudicatario, dopo la stipula del contratto e prima dell'avvio dei lavori, resta obbligato a redigere la progettazione esecutiva e ad eseguire i lavori (forma atipica di appalto-concorso, in cui la progettazione esecutiva è oggetto del contratto e non dell'offerta).

Con riferimento a tale istituto, l'Ance evidenzia che, sotto la vigenza della legge Merloni, l'appalto integrato ha dato luogo a situazioni di notevole incertezza e di contenzioso, a causa del fatto che la redazione del progetto esecutivo da parte dell'appaltatore ha costituito spesso l'occasione per sanare carenze, lacune ed errori della progettazione definitiva redatta dall'amministrazione. In altri termini, tali carenze finivano per essere poste a carico

dell'appaltatore, pur non essendo quest'ultimo potuto intervenire sulle scelte progettuali di base operate dall'amministrazione con il progetto definitivo.

Pertanto, in tema di appalto integrato classico, che prevede a base di gara il progetto definitivo dell'amministrazione, l'Ance ritiene che tale tipo di appalto non possa essere aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, bensì esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale soluzione, infatti, consentirebbe al concorrente la possibilità di formulare varianti al progetto definitivo dell'amministrazione già in fase di gara, senza che il progetto esecutivo divenga, come sopra visto, lo strumento per correggere eventuali incongruenze progettuali. Naturalmente, le varianti potranno riguardare soltanto le parti del progetto indicate dall'amministrazione nel bando di gara, con conseguente assunzione di responsabilità da parte dell'appaltatore limitatamente a tali modifiche progettuali.

A tal fine, l'appalto di progettazione ed esecuzione, di cui all'art. 53, potrebbe essere articolato con la seguente modalità e cioè:

- messa a base di gara del progetto definitivo dell'amministrazione, ma con possibilità da parte dei concorrenti di apportarvi varianti migliorative nei limiti indicati dall'amministrazione.

Il criterio di aggiudicazione dovrà essere, evidentemente, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'effetto di tale impostazione è una riduzione di possibili occasioni di contenzioso conseguenti, nell'appalto integrato classico, alla eventualità spesso ricorrente che in sede di redazione del progetto esecutivo l'impresa ritenga di rilevare carenze nel progetto definitivo dell'amministrazione.

Emendamento all'art. 53, comma 2

All'art. 53, comma 2 lettera b), aggiungere il seguente periodo:

“tale tipologia di contratto può essere utilizzata dalla stazione appaltante, nei casi in cui questa ritenga possibile che la progettazione definitiva da essa redatta possa essere utilmente migliorata, nelle parti indicate nel bando, con integrazioni tecniche proposte dalle imprese concorrenti in sede di offerta. In tal caso, l'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

In tema di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, il decreto correttivo prevede l'eliminazione dell'ipotesi dei c.d. lavori analoghi, ossia dei lavori similari a quelli già affidati all'appaltatore originario, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di lavori attinenti i beni culturali. La disciplina dell'istituto, così modificata, troverebbe applicazione per le procedure, la cui lettera di invito sia inviata successivamente al 1° agosto 2007.

Con riferimento a tale modifica, l'Ance esprime la propria contrarietà, auspicandone pertanto l'eliminazione.

Infatti, va ricordato che le disposizioni in tema di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando recepiscono pedissequamente le corrispondenti norme comunitarie che non rappresentano certamente una disciplina permissiva, condizionando il ricorso a tale procedura alla presenza di specifici presupposti, da accertare nel concreto. Alterare sostanzialmente la portata della norma determinerebbe una significativa disparità di trattamento tra le imprese operanti in Italia e le imprese operanti nell'Unione europea. Tra l'altro, sotto il vigore della legge n. 109/1994, vi sono state alcune sentenze dei giudici amministrativi che hanno disapplicato la disciplina fortemente restrittiva della trattativa privata prevista dalla legge Merloni, consentendo la diretta applicazione della direttiva comunitaria.

In particolare, la fattispecie dei c.d. lavori simili appare sufficientemente delimitata, considerato che la possibilità dell'ulteriore affidamento deve essere prevista nel bando iniziale, gli ulteriori lavori devono essere già inclusi nel progetto a base di gara e tale affidamento deve intervenire entro tre anni dal contratto originario; per tale via, dunque, è fatta salva la concorrenza, in quanto tutti i partecipanti alla gara originaria vengono posti a conoscenza della possibilità di dover eseguire gli ulteriori lavori del progetto a base di gara. Tale fattispecie risulta, inoltre, particolarmente utile nei casi in cui l'amministrazione, pur disponendo della progettazione integrale dei lavori, non disponga fin dall'inizio dell'intero finanziamento necessario.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 57 va mantenuta integralmente senza eliminare l'ipotesi dei lavori simili.

MODIFICHE ULTERIORI CONTENUTE NEL DECRETO

OPERE A SCOMPUTO

Come è noto, il titolare del permesso a costruire un'opera privata può assumere l'obbligo di eseguire opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento del contributo dovuto per il rilascio del permesso (c.d. opere a scomputo).

Il codice prevede che il titolare del permesso a costruire abbia la facoltà di eseguire direttamente soltanto le opere di urbanizzazione primarie di importo inferiore alla soglia comunitaria correlate al singolo intervento assentito.

Per quanto concerne, invece, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra soglia e quelle secondarie sotto soglia, il legislatore ha previsto, rimettendone la scelta all'amministrazione, la seguente alternativa:

1. l'applicazione del codice, e perciò l'appalto a terzi delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica;

2. una procedura, modellata sulla falsariga del project financing, in base alla quale il titolare del permesso a costruire assume veste di promotore, elabora la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione ed indice una gara sulla base di questa. Il bando di gara può prevedere un diritto di prelazione del promotore nei confronti dell'aggiudicatario dietro pagamento del 3% del valore dell'appalto.

Il decreto correttivo interviene su tale ultima alternativa, prevedendo che la gara avente ad oggetto il progetto preliminare del promotore debba essere bandita ed effettuata dall'amministrazione e non dal promotore.

L'Ance ritiene che sia necessario migliorare la disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori in modo da contemperare i principi comunitari con le esigenze di snellezza connaturate alle modalità di realizzazione dell'edilizia privata.

Si ritiene in particolare che dovrebbe essere sancita la generale possibilità per il titolare del permesso a costruire di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria.

Infatti, le motivazioni di natura tecnica che hanno indotto il legislatore a consentire l'esecuzione diretta delle opere primarie sotto soglia, e cioè la loro interconnessione fisica e funzionale con l'intervento di edilizia privata, dovrebbero avere validità anche per le opere primarie sopra soglia.

Peraltro, va ricordato che sono gli stessi principi comunitari, in tema di procedura negoziata, a consentire che all'esecutore dei lavori principali possa essere affidata direttamente l'esecuzione di lavori ulteriori, quando questi siano strettamente interconnessi, sotto il profilo tecnico, materiale e funzionale, con quelli principali.

Fermo restando quanto ora precisato, si evidenzia che, nei casi in cui l'amministrazione scelga di attivare la procedura di gara con promotore, tale gara dovrebbe comunque essere gestita dal promotore stesso, sempre al fine di ridurre al minimo il rischio di sfasamento temporale tra la realizzazione dell'intervento principale e quella delle opere di urbanizzazione connesse.

Occorre pertanto eliminare la disposizione del decreto correttivo che modifica tale aspetto della disciplina del codice (art. 2, comma 1 punto 4).

Oltre a ciò, vi è un ulteriore profilo della disciplina delle opere a scomputo che richiede interventi di modifica.

Si tratta della norma transitoria di cui all'art. 253, comma 8, in base alla quale la disciplina delle gare prevista per le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia non trova applicazione per quelle opere da realizzarsi da parte di soggetti privati che al 1° luglio 2006 abbiano assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire tali lavori.

L'individuazione del momento in cui il privato assume l'obbligo verso l'amministrazione, deve ravvisarsi, a parere dell'Ance, non soltanto quando sia stato sottoscritto l'atto d'obbligo o la convenzione, ma anche quando vi sia stata la richiesta del Comune di realiz-

zare le opere a scomputo degli oneri concessori ovvero sia stato presentato uno schema di atto d'obbligo o convenzione, in cui il privato si è impegnato a realizzare tali opere.

Emendamenti all'art. 32, comma 1 lettera g

All'art. 32, comma 1 lettera g, apportare le seguenti modifiche:

- *al primo capoverso, dopo le parole “ opere di urbanizzazione” aggiungere la parola “secondarie”;*
- *alla fine del terzo capoverso, aggiungere il seguente periodo “Le opere di urbanizzazione primaria, di qualsiasi importo, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e all'art. 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, relative sia a singoli interventi edilizi, sia a piani di lottizzazione o equivalenti strumenti attuativi comunque denominati, sono eseguite direttamente dal titolare del permesso di costruire, in quanto tecnicamente interconnesse con la realizzazione dell'intervento principale, in applicazione dell'art. 31 paragrafo 1, lett. b) della direttiva 2004/18/CE”.*

All'art. 122, abrogare il comma 8.

All'art. 253, comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente “Per obbligazione si intende la volontà dimostrata dal soggetto privato di impegnarsi alla realizzazione delle suddette opere, avendo presentato all'amministrazione schema di atto d'obbligo o di convenzione ovvero avendo aderito a richieste avanzate dalla stessa amministrazione”.

CONSORZI STABILI

Il decreto correttivo risolve il contrasto normativo presente nel codice tra la norma che vieta la partecipazione alla stessa procedura di gara del consorzio e di tutti i suoi consorziati e la norma che vieta la partecipazione esclusivamente ai consorziati per i quali il consorzio concorre e che perciò eseguiranno i lavori, precisando che il divieto di partecipazione congiunta riguarda soltanto le imprese consorziate che vengono indicate in sede di offerta.

Sul punto, l'Ance ritiene preferibile la soluzione più restrittiva, ossia il divieto esteso anche ai consorziati che non eseguiranno i lavori per conto del consorzio, al fine di prevenire ogni possibile forma di turbativa.

Peraltro, per le medesime motivazioni, nonché per garantire uniformità di trattamento, sarebbe opportuno che il divieto esteso a tutte le imprese consorziate venisse previsto anche per i consorzi di imprese cooperative ed artigiane.

Emendamenti

All'art. 2, comma 1 dello schema di decreto correttivo eliminare il punto 7);

all'art. 37, comma 7, secondo capoverso, sostituire le parole “a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara”, con le seguenti parole “è comunque fatto divieto a tutti i consorziati di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

medesima gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale”.

APPALTI AFFIDATI DAI CONCESSIONARI

Il codice dei contratti pubblici (art. 142) prevede che i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici (e cioè le imprese che cureranno l'esecuzione dei lavori e la successiva gestione dell'opera) allorché intendono fare eseguire lavori a terzi, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, devono attuare procedure di gara ad evidenza pubblica.

Sul punto interviene il decreto correttivo, estendendo tale obbligo anche per l'affidamento a terzi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

L'Ance ritiene necessario eliminare la modifica contenuta nel decreto.

Infatti, in base all'art. 144 dello stesso Codice, la scelta del concessionario di lavori pubblici avviene a seguito di procedura pubblica concorsuale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ne consegue che la tutela della concorrenza risulta già assicurata in questa fase, e pertanto il concessionario scelto con gara dovrebbe avere la libertà, al pari di qualsiasi altro appaltatore, di scegliere autonomamente imprese di sua fiducia. (Si fa notare che la fattispecie è diversa rispetto a quella delle concessioni autostradali nella quale i concessionari furono a suo tempo scelti fiduciarmente per cui il legislatore ha ritenuto di obbligare detti concessionari ad appaltare i lavori di propria competenza sempre e comunque con gara pubblica).

Al contrario, il vincolo che si vuole porre con il decreto correttivo finirebbe per costituire una forte limitazione dell'autonomia imprenditoriale con sensibile accentuazione del rischio di impresa, vuoi per i possibili risvolti contenziosi e le lungaggini connessi alle procedure di gara, vuoi per l'assenza di un rapporto fiduciario tra concessionario e subaffidatario.

Infine, sul piano concreto, si deve segnalare che l'obbligo per il concessionario di effettuare gare formali anche per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria potrebbe avere l'effetto di limitare fortemente l'utilizzazione degli strumenti di finanziamento privato delle opere pubbliche, consistenti nella concessione di costruzione e gestione ordinaria e tramite promotore.

Emendamento

All'art. 2 comma 2 dello schema di 2° decreto correttivo, al punto 16), eliminare la lettera b).

NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO

SOA E VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

In materia di SOA, lo schema di decreto correttivo introduce l'obbligo da parte delle SOA di revocare l'attestazione, qualora l'attestato sia stato rilasciato in carenza dei requisiti di qualificazione ovvero il possesso degli stessi sia successivamente venuto meno.

Al riguardo, l'Ance non ritiene condivisibile la disposizione che autorizza le SOA a revocare l'attestazione nell'ipotesi in cui i requisiti di qualificazione dell'impresa siano venuti meno.

Infatti, per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale, una volta rilasciato l'attestato di qualificazione, questo deve poter essere utilizzato dall'impresa per tutta la durata di validità dello stesso, senza alcuna rilevanza delle variazioni effettive intervenute nei singoli requisiti. L'unico momento di verifica è la c.d. verifica triennale che attiene all'accertamento circa il permanere di alcuni requisiti di carattere strutturale. Per quanto riguarda invece i requisiti di carattere generale, la disciplina vigente prevede la verifica del loro permanere, oltre che in sede di verifica triennale, anche in occasione di ogni singola gara, attraverso il meccanismo delle c.d. cause di esclusione (art. 38 codice).

Pertanto, si ritiene necessario proporre l'eliminazione della parte della norma del decreto correttivo che fa riferimento al permanere dei requisiti in capo all'impresa.

Emendamento

All'art. 3, comma 1 dello schema di 2° decreto correttivo, al punto 7), il comma 9 ter dell'art. 40 del codice, è modificato come segue: eliminare le parole "ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti".

TUTELA DEL LAVORO

Si ricorda che in materia di tutela del lavoro, lo schema di decreto correttivo precisa che il regolamento generale dovrà includere, nell'ambito dei requisiti soggettivi di qualificazione, la regolarità contributiva documentata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Al riguardo, l'Ance evidenzia che tale previsione sembra attribuire al DURC la valenza di unico strumento di comprova del requisito generale e della causa di esclusione della regolarità contributiva.

Ora, occorre ricordare che l'art. 38 comma 1 lettera i) del codice individua come causa di esclusione dalla gara la presenza di irregolarità "gravi" e "definitivamente accertate" in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. Al contrario, il DURC documenta qualsiasi situazione di irregolarità contributiva dell'impresa, senza alcuna indicazione circa la tipologia dell'irregolarità, la norma violata etc., e pertanto senza consentire la valutazione della gravità della violazione e tanto meno la definitività o meno dell'accertamento.

Si ritiene, perciò, necessario evitare l'ampliamento delle irregolarità contributive rilevanti ai fini della qualificazione e della partecipazione alle procedure di gara, mantenendo la rilevanza della situazione come descritta dall'art. 38 del codice.

Emendamento

All'art. 3, comma 1, punto 1), dello schema di 2° decreto correttivo, dopo le parole " n. 266; " aggiungere le seguenti: "l'assenza di regolarità contributiva rileva in presenza dei presupposti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) del presente codice".

ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE

CAUSE DI ESCLUSIONE

L'Ance ritiene che sia necessario introdurre nel codice una disciplina completa ed esaustiva in materia di cause di esclusione dagli appalti.

Il codice, infatti, stabilisce quali sono le fattispecie determinanti l'esclusione dalla gara di un concorrente e prevede che le amministrazioni appaltanti che hanno disposto un'esclusione comunichino il dato all'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza, di modo che qualsiasi ente appaltante sia messo in condizione di individuare le imprese nei cui confronti sussistono appunto cause di esclusione.

Il sistema di norme ora descritto appare però lacunoso, in quanto:

- a.** prevede un automatismo dell'inserimento dei dati nel Casellario, senza attribuire ad un organo la potestà di valutare se quella causa di esclusione sia di gravità tale da comportare l'esclusione dalle gare bandite dagli altri enti appaltanti;
- b.** non è prevista per alcune ipotesi la circostanza che l'avvenuta sanatoria dell'infrazione accertata estingua gli effetti della stessa (es.: l'avvenuta regolarizzazione di un inadempimento fiscale o contributivo);

- c. a seguito dell'esclusione dalla singola gara, non è prevista, per alcune ipotesi, l'entità, eventualmente tra un minimo ed un massimo, della conseguente sanzione.

Effetto di tale indeterminatezza è che oggi tutte le stazioni appaltanti che procedono ad un'esclusione comunicano il dato al casellario e le altre stazioni appaltanti che indicano gare successivamente non sanno se e per quanto tempo l'esclusione segnalata dovrà determinare l'effetto della sanzione dalle gare successive. A ciò si aggiunga la disomogeneità di comportamenti da parte dei numerosissimi enti appaltanti operanti in Italia, che, in assenza di indicazioni precise, di fatto assumono comportamenti eterogenei, con alterazione della *par condicio*.

Tale singolare situazione potrebbe essere sanata da una disciplina che, per alcune cause di esclusione (es., irregolarità contributive e fiscali), stabilisca che l'avvenuta regolarizzazione determini il non inserimento o la cancellazione dal casellario e, per altre cause (es., false dichiarazioni, negligenza nell'esecuzione del contratto), consenta all'Autorità di valutarne la gravità, dandole il potere di non dare luogo all'inserimento, in ipotesi di lieve entità.

Emendamento all'art. 38

All'art. 38, aggiungere infine i seguenti commi:

“6. Allorché in sede di gara venga accertata una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, l'ente appaltante ne dà comunicazione all'Autorità, accompagnando la segnalazione con una propria relazione contenente ogni elemento utile inerente il contenuto e la gravità dell'infrazione. L'Autorità, sulla base della segnalazione ricevuta, invita l'impresa a fornire ogni giustificazione ritenuta necessaria e successivamente delibera il non inserimento nel casellario, nelle ipotesi in cui:

- a. l'inadempimento sia stato sanato;***
- b. sia stata accertata la buona fede dell'impresa;***
- c. l'infrazione sia di lieve entità;***
- d. sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale tendente ad accertare l'insussistenza della responsabilità dell'impresa***

7. Qualora l'Autorità, a seguito della procedura in contraddittorio di cui sopra, ritiene che sussistano i presupposti per l'inserimento nel casellario, delibera, inserendo dette decisioni nel casellario:

- a. per i casi di infrazione sanabile, che l'inserimento permarrà, finché l'infrazione non sia sanata;***
- b. per i casi di infrazione non sanabile, l'entità della sanzione della preclusione dalle gare per un determinato periodo di tempo, compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi in relazione alla gravità dell'infrazione.”***

AVVALIMENTO GARA PER GARA

Con il rapporto di avvalimento si indicano le modalità con le quali un'impresa (c.d. ausiliata) utilizza le capacità economico-finanziarie, tecnico-organizzative nonché di attestazione SOA di un'altra impresa (c.d. ausiliaria), al fine di soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti da un bando di gara, essendogli altrimenti preclusa la partecipazione.

Per quanto concerne la materia specifica dei lavori pubblici, l'avvalimento non può riguardare uno qualsiasi dei requisiti necessari per l'attestazione SOA (esempio: costo per il personale, attrezzature etc.), poiché, vigendo appunto il sistema SOA, sono in ogni caso queste ad attestare a monte la capacità di un'impresa ad assumere appalti pubblici relativamente a certi lavori e fino ad un determinato importo.

Si deve, perciò, ritenere che l'avvalimento determini la messa a disposizione dell'impresa ausiliata dell'intera azienda dell'impresa ausiliaria, intesa come il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), poiché l'avvalimento stesso concerne la messa a disposizione dell'attestazione SOA.

Tuttavia, nel recepire questo istituto comunitario, il legislatore ha disciplinate due distinte forme di avvalimento: la prima è quella cui l'appaltatore può ricorrere in occasione della singola procedura di gara; la seconda è quella che forma oggetto di attestazione SOA, quella cioè con la quale è la SOA ad attestare l'esistenza dell'avvalimento tra l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA.

L'Ance ha ripetutamente chiesto il non recepimento dell'istituto nella forma gara per gara, ritenendo che una corretta interpretazione delle direttive comunitarie potesse condurre al recepimento esclusivo dell'avvalimento in sede di qualificazione SOA.

In particolare, un'interpretazione logico-sistematica induce a ritenere la sostanziale inconciliabilità delle due figure, considerato che l'avvalimento gara per gara ha un senso, allorchè l'accertamento dei requisiti abbia luogo appunto gara per gara ad opera della stazione appaltante che li ha indicati nel bando.

Laddove però il sistema di qualificazione sia, come nel nostro caso, unico per tutti i lavori pubblici, questo dovrebbe assorbire in toto l'accertamento dei requisiti necessari a concorrere, per non creare un doppio regime con evidenti profili di confusione e possibili abusi.

L'Ance dunque ritiene che sia necessario chiedere l'eliminazione relativamente ai lavori dell'avvalimento gara per gara.

Emendamento all'art. 49:

all'art. 49, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire il comma 1 con il seguente: "Il concorrente singolo consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica gara di servizi o*

forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto”.

- *Al comma 2, eliminare le parole “oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria”.*
- *Al comma 6, eliminare le parole “ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria”.*

5 luglio 2007